

COMUNE DI SAN TAMMARO
Provincia di Caserta

6922 16/9/2015
PLS 16/9/2015
S/10/2015
Fall

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E SMALTIMENTO DELLE EVENTUALI CARCASSE DEI CANI DECEDUTI.

CIG 639549409C

ART.1
OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio relativo al mantenimento, custodia e eventuale smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, accalappiati nel territorio del Comune di SAN TAMMARO, in attuazione alla Legge n.281/91 e delle disposizioni della Ordinanza del 16 Luglio 2009 emessa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali avente per oggetto "Ordinanza contingibile e urgente recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali da affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D.Lgs n. 163/2006".

ART.2
OGGETTO DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DELLA STRUTTURA

Il servizio di cui al presente Capitolato sarà affidato con procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del medesimo decreto.

Le imprese o le associazioni interessate per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio dovranno dichiarare, in sede di gara, la disponibilità della struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dalla A.S.L. competenti territorialmente, indicante tra l'altro la ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento della gara.

Il personale addetto a tale struttura dovrà essere in regola con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti.

Sotto il profilo strutturale il canile deve essere dotato dei seguenti requisiti:

- 1) I requisiti previsti dal canile dovranno essere conformi a quanto disciplinato dalla Legge Regionale n° 16 del 24 novembre 2000 e dalla deliberazione di Giunta Regionale n° 209 del 27/6/2014;
- 2) Il canile deve inoltre prevedere: Ambulatorio veterinario.

ART.3
CONSEGNA E RITIRO DEGLI ANIMALI

Il servizio di accalappiamento dei cani randagi sarà effettuato dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per il territorio o da una ditta con essa convenzionata, senza alcun onere a carico del Comune di SAN TAMMARO. Tale ditta, all'atto della cattura dovrà redigere verbale d'affidamento, in duplice copia di cui una agli atti del Comune e l'altra per la struttura di ricovero.

ART.4
MODALITA' DI RICOVERO

La A.S.L. territorialmente competente, provvederà a dotare di microchip l'animale e a trasmettere al Comune di SAN TAMMARO una scheda contenente i seguenti dati:

- Data e numero del verbale di affidamento;
- I dati fisici dell'animale;
- Numero di tatuaggio o microchip;

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la tenuta di un registro di carico e scarico in cui dovranno essere annotati tutti i dati segnaletici del cane (data e numero verbale di affidamento, data e numero microchip/tatuaggio, l'ingresso e l'uscita di ogni animale nonché il decesso).

Le uscite dovranno essere registrate a seguito di:

- Restituzione del cane al proprietario;
- Affido temporaneo del cane;
- Cessione definitiva del cane;
- Decesso dell'animale;

ART.5
OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'impresa affidataria dovrà inoltre provvedere a:

- a) Sistemare i cani in box/recinti;
- b) Garantire la custodia ed il mantenimento degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
- c) Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune di SAN TAMMARO con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- d) Assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
- e) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
- f) Garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
- g) Consentire agli animali una adeguata possibilità di esercizio fisico;
- h) Prendere ogni possibile precauzione per impedire la fuga e il vagabondaggio;
- i) Essa dovrà altresì, promuovere opere di sensibilizzazione finalizzate all'adozione degli animali nonché alla prevenzione del randagismo;
- j) Garantire un orario di apertura al pubblico per cinque giorni settimanali, per un minimo di due ore al giorno, da individuarsi tra le ore 10.00 e 19.00 includendo almeno un giorno fra sabato e domenica; nei suddetti giorni deve essere garantita la presenza di personale per lo svolgimento delle pratiche di adozione;
- k) Consentire, al fine di incentivare le adozioni, l'accesso di volontari, appartenenti ad associazioni riconosciute, almeno cinque giorni alla settimana per quattro ore al giorno in modo che essi possano attivare le procedure per rintracciare l'eventuale proprietario o trovare un'adozione; svolgere attività di sgambettamento e socializzazione degli animali; redigere delle schede di adottabilità e compatibilità.
- l) L'orario di apertura deve essere comunicato al Comune di SAN TAMMARO ed all'Azienda Sanitaria Locale competente per il luogo ove è ubicato il canile e deve essere esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso del canile.
- m) Allo smaltimento a proprie spese delle carcasse dei cani deceduti.

ART.6
AFFIDAMENTO ED ADOZIONE DEI CANI

Gli animali non reclamati entro 60 (sessanta) giorni dalla cattura salvo diverse disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.

L'adozione dovrà essere comunicata entro cinque giorni al Comune di SAN TAMMARO completa di dati anagrafici dell'adottante e delle caratteristiche dell'animale. L'adozione sarà consentita solo ai cittadini maggiorenni che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere e la tutela degli animali, o che non svolgono sperimentazioni su animali, o che esercitano attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione.

Entro i sessanta giorni dalla cattura degli animali possono previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o ad associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. Sono ammesse altresì, le adozioni a distanza, delle quali va data comunicazione mensilmente al Comune di SAN TAMMARO.

L'aggiudicatario dovrà comunicare e versare annualmente alla Amministrazione Comunale di SAN TAMMARO il corrispettivo che si intenderà applicare ai richiedenti l'adozione a distanza. Qualora il cane possa essere affidato in via definitiva a persone diverse da chi ha effettuato l'adozione a distanza, quest' ultimo dovrà essere tempestivamente informato ed avrà dieci giorni di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione di adottare definitivamente il cane.

A mente dell'O.S. n° 5/2011 adottata dal comune di SAN TAMMARO tutti i cani catturati nel comune di SAN TAMMARO dovranno:

- 1) Catturati dal competente Servizio Veterinario;
- 2) Essere sottoposti ad esame ematico per leishmaniosi;
- 3) Sterilizzazione chirurgica;
- 4) Vaccinazione contro malattie comuni;
- 5) Identificazione tramite microchip;
- 6) Applicazione del tatuaggio con sigla ASL CE2;
- 7) Iscrizione anagrafe canina Comune di SAN TAMMARO;
- 8) I cani sterilizzati dovranno, dopo il necessario periodo di degenza verranno reimmessi nel territorio;
- 9) La re immissione dei cani è effettuata dal Servizio Veterinario in nome e per conto del comune di SAN TAMMARO, d'intesa con i responsabili del canile convenzionato;
- 10) L'idoneità dei cani alla reimmissione sul territorio viene accertata dal Servizio Veterinario, restando esclusi dal paino di re immissione i cani di razza pit-bull, rottweiler, dogo argentino, doberman e loro incroci;
 - i cani morsicatori;
 - i cani segnalati per molestie;



- i cani che non siano in grado di sopravvivere in strada, cioè i cani malati e i cuccioli;
- 11) L'attività di cattura, sterilizzazione e re immissione nel territorio deve essere adeguatamente documentata con schede da cui si possano desumere tutti i dati.

ART. 7
PERSONALE ADDETTO ALLA CUSTODIA

L'impresa aggiudicataria deve disporre di un numero di operatori sufficiente in relazione al numero degli animali ospitati. L'aggiudicatario, deve inoltre garantire, assumendone la responsabilità, che il responsabile alla sue dipendenze addetto alla custodia degli animali riceva idonea formazione finalizzata alla corretta gestione degli animali. L'aggiudicatario dovrà, entro trenta giorni dall'affidamento del Servizio comunicare al Comune di SAN TAMMARO il nominativo di un referente della struttura che sarà a disposizione in caso di emergenza e che si rapporterà col responsabile del Servizio comunale .

ART. 8
DECESSO DEI CANI RICOVERATI

In caso di decesso di un animale ad essa affidato , l'impresa o l'associazione aggiudicataria provvederà a dare immediata comunicazione al comune di SAN TAMMARO ed al servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, il quale provvederà a redigere apposito verbale prima del conferimento presso un impianto autorizzato, a mente del D. Lgs n° 508/1992, a proprie spese.

ART. 9
DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto avrà la durata di due anni decorrenti dalla data di stipula. L'amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore ad un anno previo avviso da comunicarsi almeno 15 giorni prima della scadenza del termine. L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.

ART. 10
IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo del servizio posto a base d'asta è pari ad € 1,75 (un euro e settantacinque centesimi) I.V.A. esclusa per ciascun animale ed è onnicomprensivo per qualsiasi altro onere relativo a mezzi e/o personale per l'espletamento del servizio di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento delle eventuali carcasse dei cani deceduti. Considerato che il numero degli animali ricoverati in un anno, l'importo stimato a base d'asta del servizio ammonta ad € 16.000,00 all'anno, I.V.A. inclusa.

ART. 11
RESPONSABILITA' PER RISCHI E DANNI

La ditta aggiudicataria del servizio, solleva il comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da rischi o danni nell'espletamento del servizio medesimo a persone e/o Enti Pubblici e privati. Dovrà pertanto provvedere a dotarsi di precipua polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O. con massimali di € 500.000,00.

ART. 12
FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi spettanti per l'esecuzione dei servizi dell'appalto, corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni di effettivo ricovero, verranno erogati con cadenza mensile entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura emessa a norma di legge.

A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante:

- Elenco cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio e microchip);
- La data di entrata;
- La data di uscita;
- I relativi giorni di presenza.

ART. 13
VERIFICHE E CONTROLLI

Al Servizio Veterinario competente per territorio è demandata l'attività di vigilanza e controllo sulla struttura convenzionata.



Il comune di SAN TAMMARO si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa eccepire, di effettuare in qualsiasi momento con personale proprio o incaricato, verifiche circa, attrezzature , locali e regolare svolgimento del servizio.

**ART. 14
SUBAPPALTO**

Non è previsto il subappalto se non per lo smaltimento dei cani deceduti, da conferire per il tramite di ditte certificate.

**ART. 15
INADEMPIENZE E PENALITA'**

L'impresa aggiudicataria ove non rispetti disposizioni di Legge e/o regolamenti, ovvero violi disposizioni presenti nel presente capitolato è tenuta al pagamento di una somma pari ad € 250,00 che sarà detratta dalla fattura del canone mensile. L'applicazione della penalità sarà preceduta da una contestazione del responsabile del servizio, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di notifica della contestazione.

**ART. 16
PERIODO DI PROVA**

Per i primi sei mesi, decorrenti dall'aggiudicazione, l'appalto s'intende conferito a titolo di prova, allo scopo di verificare, da parte del comune di SAN TAMMARO la regolarità dell'esecuzione della prestazione.

Durante tale periodo il Comune potrà recedere dal contratto, mediante semplice preavviso di quindici giorni.

In tale eventualità alla ditta sarà corrisposto eventualmente il solo corrispettivo del servizio svolto, escluso qualsiasi tipo di indennizzo.

Le motivazioni per recedere sono le seguenti:

- Sospensione nel servizio affidato;
- Ritardo nello svolgimento del servizio;
- Impedimento in qualsiasi modo del potere di controllo del comune di SAN TAMMARO;
- Violazione dell'obbligo di tenere il Comune da qualsiasi azione e/o pretesa di terzi;
- In casi di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, inosservanza di norme igienico-sanitarie e inosservanza di norme di Legge relative al personale dipendente;
- Perdita da parte dell'impresa delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni,
- Condanna riportata da un componente dell'organo di amministrazione, amministratore delegato, direttore generale e tecnico, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- Nell'ipotesi in cui il comune di SAN TAMMARO receda dal contratto, esso si riserva la facoltà di affidare l'appalto all'impresa risultata seconda in graduatoria ed eventualmente anche alle successive.
- In sede di sottoscrizione del contratto il presente articolo verrà sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile.

**Art. 17
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il comune di SAN TAMMARO si riserva la facoltà, ai sensi e per l'effetto delle norme del Codice Civile, di procedere alla risoluzione del contratto, facendo salvi i danni subiti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto.

**ART. 18
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi degli Artt. 4-5 della Legge 07/8/1990 n° 241 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.lgs. n°163/2006 il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Amministrativo.

**ART. 19
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l'impresa o l'associazione aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati personali del Comune di SAN TAMMARO, dei quali venga eventualmente a conoscenza, nel corso dell'esecuzione della sottoscrizione del previsto contratto.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del previsto contratto.

**ART. 20
SPESE CONTRATTUALI**

Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, tutte le spese di contratto, bollo, registro, accessorie, diritti di segreteria nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal



servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative, con rinuncia, pertanto dal diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, nei confronti espresse norme legislative, con rinuncia, pertanto dal diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, nei confronti del comune di San Tammaro.

**ART. 21
CONTROVERSIE**

Per il contenzioso si fa riferimento agli artt. 239 e seguenti del D.Lgs. n° 163/2006 nel rispetto delle norme del Codice Civile. Il Foro competente è quello di S. Maria C. V.

**ART. 22
CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Capitolato Tecnico trovano integrale applicazione le norme previste dal Decreto Legislativo 12//4/2006 n° 163 e s.m.i.

SAN TAMMARO, 16 SET. 2015

II RESPONSABILE
Dott. Pietro Santillo
